

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2005

Prot. n. M/2413-3

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del governo

Nuova disciplina del rilascio della patente di servizi

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre c.a. è stato pubblicato il decreto 11 agosto 2004 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con questo Ministero.

Il provvedimento si propone di adeguare la disciplina del rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale alle modifiche introdotte, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla legge 1° agosto 2003 n. 284 di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151.

Invero, l'articolo 139 del codice della strada ha subito, ad opera della novella legislativa del 2003, un intervento normativo che se da un lato è ispirato ad esigenze di semplificazione e snellimento amministrativo, dall'altro si muove nella prospettiva di circoscrivere la potestà prefettizia nella materia, prevedendone il conferimento della responsabilità non in virtù di una norma di rango primario, come era in passato, ma con una disposizione di natura regolamentare.

Il provvedimento attribuisce, quindi, al Prefetto il rilascio dell'abilitazione agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale ovvero di polizia provinciale.

Tale circostanza può offrire lo spunto per una considerazione positiva che tenga conto della competenza prefettizia non in una prospettiva di meri adempimenti burocratici bensì come proiezione sul territorio di responsabilità attribuite all'autorità di governo in materia di ordine e sicurezza pubblica.

È questa l'innovazione più significativa contenuta nel regolamento che introduce, peraltro, altre novità sulle quali si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di massima, utili a meglio orientare l'attività amministrativa degli uffici chiamati ad espletare i connessi adempimenti burocratici.

Requisiti per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è necessario che l'interessato contemporaneamente:

- a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale (art. 2, comma 2);
- b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada (art. 2, comma 1);
- c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (art. 3, comma 4);
- d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale (art. 2, comma 3), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo

continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza (art. 10, comma 2).

Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice: l'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato, per esigenze di snellimento, in sessioni secondo un calendario concordato dalla prefettura con le amministrazioni interessate, preferibilmente con cadenza bimestrale. In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale. L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal prefetto (art. 3, comma 3).

La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al comparto della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione, compresi eventuali emolumenti spettanti ai singoli componenti nonché al segretario, secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti, sono a carico delle amministrazioni che richiedono il rilascio delle patenti di servizio.

Istruttoria: I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo (art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità. Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modello (all.1), unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 cds, nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti.

L'ente deve inoltre provvedere alla compilazione, a macchina o con sistemi meccanizzati, della patente di servizio, lasciando vuoti solo i campi relativi al numero e alla data di rilascio, nonché alla validità del documento, che saranno completati a cura della prefettura.

Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa (all.2, 3), deve essere trasmesso alla prefettura. Il prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i documenti conservati, per prenderne visione e per ogni altra esigenza di natura burocratico amministrativa.

Stampa e rilascio del documento: per alcune questioni insorte sulle modalità di stampa del documento e, in ogni caso, al fine di uniformare la patente di servizio agli altri documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno ritenuto di dover sostituire il modello di cui all'allegato "A" del regolamento, con il modello che si allega in copia (all. 4).

Sono pertanto state avviate le procedure per la relativa modifica normativa. La stampa della patente di servizio è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto. Il rilascio delle patenti di servizio avverrà secondo le seguenti modalità.

Previa ricognizione presso gli enti interessati, le Prefetture provvederanno a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n. 10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da rilasciare distinti per amministrazione richiedente, trasmettendo anche copia delle richieste. Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso gli uffici delle Prefetture.

Queste provvederanno ad informare immediatamente dell'avvenuto deposito le amministrazioni interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto, il cui importo dovrà essere corrisposto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'atto del ricevimento della relativa fattura.

Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla validità e agli estremi del verbale d'esame.

Nel caso di rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d'esame dovrà essere indicato: "rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 11 agosto 2004, n. 246. Per l'attribuzione del numero di rilascio, le Prefetture hanno a disposizione n. 8 campi: i primi 6 indicano il numero progressivo di rilascio, i successivi 2 corrispondono alla sigla della provincia.

Ovviamente la disponibilità in tempo reale dei dati sulle patenti di servizio rilasciate e sugli eventuali aggiornamenti e annotazioni, richiede l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un registro.

Le informazioni occorrenti sono le seguenti:

- numero progressivo di rilascio
- tipo di patente di servizio
- data del rilascio
- dati anagrafici del titolare
- estremi patente rilasciata ai sensi dell'art. 116 cds (categoria, data rilascio, scadenza validità)
- ente presso cui presta servizio
- variazioni(rinnovo, aggiornamento...)
- sospensioni e revoca

A tal proposito, per consentire una più agevole registrazione dei dati e per il conseguente inoltro degli stessi all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è in corso di predisposizione un programma informatico le cui modalità operative verranno successivamente comunicate.

Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro.

Sospensione e revoca: la patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'*autorità che l'ha rilasciata* in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza (art. 7, comma 1).

In questo caso la comunicazione deve essere tempestiva. Sono comunque in corso di definizione modalità operative che consentano ai Prefetti di avere immediata conoscenza dei provvedimenti sanzionatori cui è subordinata la sospensione o la revoca della patente di servizio.

La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza, (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 cds, né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis cds. Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.

In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.

In tutti questi casi, ovviamente, le SS. LL. avranno cura di sensibilizzare le rispettive amministrazioni sull'esigenza di richiamare i titolari di patenti di servizio al più scrupoloso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nell'interesse generale dell'attività istituzionale dagli stessi espletata e a tutela dell'incolumità pubblica.

Si confida, quindi, nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL. affinché venga data massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.

La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza, (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 cds, né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis cds. Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.

In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio. In tutti questi casi, ovviamente, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le rispettive amministrazioni sull'esigenza di richiamare i titolari di patenti di servizio al più scrupoloso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nell'interesse generale dell'attività istituzionale dagli stessi espletata e a tutela dell'incolumità pubblica. Si confida, quindi, nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL affinché venga data massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente.